



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

ORDINANZA SINDACALE N. 7

Data di registrazione

24-12-2025

COPIA

Oggetto :

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE - DALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 31/12/2025 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 01/01/2026

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici e pirotecnici di vario genere;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in speciale modo da parte dei minori;
- Che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- Che l'accensione di fuochi pirotecnici incrementa in modo gravoso l'emissione di agenti inquinanti nell'aria ambiente come il biossido di azoto e il PM10 per i quali sussiste ancora situazioni di criticità nel nostro territorio; le ingenti emissioni determinano, anche in relazione alle condizioni di ristagno in atmosfera che si verificano nel periodo invernale, concentrazioni degli inquinanti tali da superare i limiti imposti dalla normativa di settore con ricadute negative importanti sulla salute umana e sull'ambiente;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre a ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
- Che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n.123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE, la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTA i seguenti articoli di legge:

- art. 703 del Codice Penale;
- artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- Legge 689/1981;
- D.Lgs 29 luglio 2015, n.123 "Attuazione delle direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti pirotecnici";

AL FINE di garantire l'incolumità e la tranquillità delle persone

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa, in Pieve San Giacomo **dalle ore 09:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2026**, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs 29 luglio 2015, n.123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di

proprietà di terzi:

- > **divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto quelli considerati a basso rischio ed a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private**

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e la sua trasmissione alla Stazione Carabinieri di Sospiro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Regionale, o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Periodo di validità del presente provvedimento: dalle ore 09:00 del 31/12/2025 e fino alle ore 24:00 del giorno 01/01/2026.

Pieve San Giacomo li, 24-12-2025

IL SINDACO

F.to Maurizio Morandi

Si attesta che la presente ordinanza è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 24-12-2025

L'Istruttore Amministrativo
F.to Graziella Mazzini